

 Villa Letizia <small>RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</small>	Whistleblowing	PR231.00
	SCHEDE PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE	Pagina 1 di 9

INDICE

I.	POLITICA.....	2
II.	SCOPO.....	2
III.	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	2
IV.	PROCEDURA.....	2

REV.	PROPOSTA	VERIFICA	APPROVAZIONE	DATA
0	ODV	P	P	21.09.2023

 Villa Letizia <small>RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</small>	Whistleblowing	PR231.00
	PROCEDURA 231	Pagina 2 di 9

I. POLITICA

È politica aziendale della Società disciplinare l'attività in oggetto sotto l'aspetto procedurale e decisionale.

II. SCOPO

Prevedere, oltre ad un completo e rigoroso monitoraggio del processo nel suo complesso, misure organizzative e funzionali alla ragionevole prevenzione delle ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001 ed a scongiurare la cosiddetta colpa organizzativa della Società.

III. AMBITO DI APPLICAZIONE

La procedura in commento afferisce all'attività volta a rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del Whistleblowing, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni. In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

IV. PROCEDURA

A. Responsabilità

1. E' responsabilità dell'organo amministrativo osservare, modificare ed aggiornare la presente procedura.
2. La conservazione della procedura e delle sue precedenti versioni è a carico dell'Organismo di Vigilanza per fini di consultazione e per il rilascio di copie autorizzate.
3. E' responsabilità di tutte le funzioni aziendali coinvolte nell'attività di cui alla presente procedura, osservarne e farne osservare il contenuto e segnalare tempestivamente al Responsabile della procedura ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia della procedura medesima (per es. modifiche legislative e regolamentari; mutamenti dell'attività disciplinata, modifiche della struttura aziendale e delle funzioni coinvolte nello svolgimento dell'attività, ecc.), il quale, sentito l'Organismo di Vigilanza, prenderà gli opportuni provvedimenti in ordine all'eventuale modifica della procedura ed alla tempestiva comunicazione per iscritto ai soggetti coinvolti delle modifiche apportate.
4. Qualora si verificano circostanze:
 - i. non espressamente regolamentate dalla procedura;
 - ii. che si prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni;
 - iii. tali da originare obiettive e gravi difficoltà di applicazione della procedura medesima,

 Villa Letizia <small>RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</small>	Whistleblowing	PR231.00
	PROCEDURA 231	Pagina 3 di 9

è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto il ricorso al proprio diretto responsabile ed al Responsabile della procedura che, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie.

B. Principi generali

1. Lo svolgimento dell'attività in oggetto deve ispirarsi alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, nonché ai principi contenuti nel codice etico aziendale.
2. Ogni attività di controllo e di supervisione deve essere adeguatamente documentata.

C. Iter operativo

La Società ispira lo svolgimento dell'attività in oggetto ai seguenti criteri operativi:

i. Oggetto Della Segnalazione

La segnalazione *whistleblowing* riguarda condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, i quali includono:

- penalmente rilevanti ex Dlgs 231/2001;
- poste in essere in violazione dei Codici di comportamento del Codice Etico e del Codice di Comportamento o di altre disposizioni interne sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla società;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- suscettibili di arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso;

Le segnalazioni Whistleblowing comprendono anche gli illeciti penali, amministrativi e contabili nonché gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali, atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari o che riguardano il mercato interno.

ii. Contenuto Delle Segnalazioni

Il segnalante (*whistleblower*) deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;

 Villa Letizia <small>RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</small>	Whistleblowing	PR231.00
	PROCEDURA 231	Pagina 4 di 9

- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni “anonime”, effettuate senza identificazione del whistleblower/segnalante, verranno archiviate quali “segnalazioni anonime” e saranno oggetto di istruttoria purché **adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari**, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Qualora il segnalante anonimo dovesse palesare la sua identità otterrà le tutele previste da D.lgs 24/2023.

iii. Modalità e Destinatari Della Segnalazione

La segnalazione va indirizzata al Responsabile del canale di segnalazione se non che OdV della Società Cooperativa Dott. **Giovan Battista Quinci** al seguente indirizzo di posta **RSA Villa Letizia, Mazara del Vallo (TP) - 91026 - prolungamento di Via dei Ciclopi**.

Al fine ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del gestore del canale la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse:

1. la prima busta deve contenere i dati identificativi del segnalante (unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento);
2. la seconda busta deve contenere il testo della segnalazione
3. entrambe le buste devono essere inserite in una terza busta chiusa recante, all'esterno, la dicitura **“riservata al gestore della segnalazione”**.

La seguente procedura è volta a separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, mediante autonomo registro, da parte del gestore.

Se la segnalazione è ricevuta da un soggetto diverso dal responsabile del canale deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile del canale di segnalazione al quale è affidata la sua protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro.

La segnalazione può essere presentata, altresì, mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica comunicazioniodv@villaletiziarsa.it il cui accesso è riservato al solo Responsabile del canale di segnalazione.

In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile del canale di segnalazione che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.

La società mette a disposizione, nelle sedi lavorative, l'informativa sulle modalità per effettuare la segnalazione ed un modulo denominato “SCHEDA PER LA

 Villa Letizia <small>RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</small>	Whistleblowing	PR231.00
	PROCEDURA 231	Pagina 5 di 9

SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. whistleblower)”, con il quale il segnalante può effettuare più agevolmente la segnalazione compilando i campi richiesti.

iv. Attività Di Verifica Della Fondatezza Della Segnalazione

Il Responsabile del Canale di Segnalazione:

- Deve dare avviso di ricezione al segnalante entro **7 giorni** dalla ricezione della segnalazione;
- Deve mantenere le interlocuzioni con il segnalante;
- Deve dar seguito alla segnalazione;
- Deve dare riscontro alla segnalazione **entro 3 mesi** dalla data dell’avviso di ricezione o in mancanza dalla data della ricezione;
- Deve mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile del canale di segnalazione che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. A tal fine, il Responsabile del canale di segnalazione può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture della società e, all’occorrenza, di organi di controllo esterni. Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile del canale di segnalazione, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente;
- a comunicare l’esito dell’accertamento all’Organo Amministrativo affinché sia espletato l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti dell’autore della violazione accertata.

v. Forme Di Tutela Del Whistleblower (ai sensi del D.lgs 23/2024)

A. Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione: ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l’identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o

 Villa Letizia <small>RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</small>	Whistleblowing	PR231.00
	PROCEDURA 231	Pagina 6 di 9

indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower: Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure ritorsive si ritengono quelle dettagliatamente indicate in seno all'art.17 del D.lgs. n. 24/2023.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti della società. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della segnalazione (e/o della prevenzione della corruzione) che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione all'Amministratore. L'Amministratore valuta tempestivamente l'opportunità / necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;

vi. Responsabilità del Whistleblower

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede

 Villa Letizia <small>RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE</small>	Whistleblowing	PR231.00
	PROCEDURA 231	Pagina 7 di 9

disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

D. Reporting all'Organismo di Vigilanza

Chiunque venga in possesso di notizie relative a comportamenti non in linea con quanto previsto dalla presente procedura è tenuto a darne immediata notizia all'Organismo di Vigilanza. Quest'ultimo ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni acquisite, assicurandone la riservatezza ed astenendosi dall'utilizzare le stesse per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D. Lgs. 231/2001.

E. Sistema disciplinare

L'inosservanza dei principi contenuti nella presente procedura può comportare l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste.

F. Allegati

Scheda per la segnalazione di condotte illecite.

Storia delle modifiche al documento

REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	21.09.2023	PRIMA STESURA

FIRMATO: Il Legale Rappresentante

Firma OdV: Dott. Giovan Battista Quinci _____

**SCHEDA PER LA
SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
(c.d. *whistleblower*)**

NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE	
SEDE DI SERVIZIO	
TEL/CELL	
E-MAIL	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO	gg/mm/aaaa
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	
DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)	
AUTORE/I DEL FATTO	1. 2. 3.
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO	1. 2. 3.

REV.	PROPOSTA	VERIFICA	APPROVAZIONE	DATA
0	ODV	P	P	21.09.2023

	Whistleblowing	PR231.00
	PROCEDURA 231	Pagina 9 di 9

EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	1. 2. 3.
OGNI ALTRA INFORMAZIONE A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	1. 2. 3.